

zione pubblica possa impedire che l'acqua sia condotta, o per irrigazione o per forza motrice, in un dato luogo quando si è legittimamente acquistato il diritto di condurla in questo luogo.

Nella discussione precedente era stato accennato anche come tuttora manchino taluno di quei regolamenti ai quali si riferisce l'articolo 601 del Codice civile.

La Commissione, tenendo calcolo di quella obiezione, ha creduto di aggiungere in quest' articolo che, nella occasione che sarà fatto il regolamento per la derivazione delle acque pubbliche, sia fatto anche il regolamento per la condotta delle acque. Adesso l'onorevole di Sant'Onofrio domanda che il regolamento provveda anche al *passaggio*. Ma veramente la condotta implica per se stessa anche il passaggio e lo comprende; quindi pare a noi assolutamente inutile la aggiunta. Del resto, la Commissione sentirà l'avviso del Ministero ed in ogni modo non crede che sopra la aggiunta di questa parola, che, ripeto, la Commissione reputa assolutamente superflua, possa aver luogo una discussione lunga e non sia possibile accordarci.

Presidente. Onorevole ministro,...

Genala, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Di Sant'Onofrio non mi pare che faccia una questione di sostanza, ma soltanto di forma. Gli sembra che l'articolo, formulato così come è, permetta di dubitare che, arrivando il canale di derivazione dell'acqua ad una strada pubblica, possa trovarsi arrestato per non essere nell'art. 20 compresa la parola *passaggio*. A mio avviso non può cader dubbio intorno alla interpretazione dell'articolo 25, che richiama l'articolo 601 del Codice civile. Infatti l'articolo 601 dice molto esplicitamente che, dovendosi per condotte di acqua attraversare strade pubbliche, ovvero fiumi e torrenti, si osserveranno le leggi e i regolamenti speciali sulle strade ed acque. Ora l'articolo in discussione fa obbligo all'amministrazione di compilare questo regolamento speciale per la condotta delle acque che attraversino una strada, un fiume od un torrente; come può, dunque, cader dubbio che, omettendosi la parola *passaggio*, il regolamento non abbia a provvedere al caso in cui il canale debba passare attraverso la strada? Perché, evidentemente, se l'acqua del canale non passasse attraverso o sotto la strada, il canale sarebbe impossibile.

Dunque mi pare che la discussione alla quale ha dato luogo l'emendamento dell'onorevole Di Sant'Onofrio sia già di per sé sufficiente a chiarire in tutto e per tutto il significato dell'arti-

colo 601, e non possa quindi sorgere dubbio che nel regolamento che sarà fatto, debba essere regolata, non solamente la condotta di acque fino alla strada, ma anche, principalmente, per traversare la strada.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

Di Sant'Onofrio. Io potrei benissimo accontentarmi delle chiare dichiarazioni fatte, tanto dalla Commissione, quanto dal ministro; ma io ritengo che, quando si tratta di diritti privati, le precauzioni non sieno mai troppe. Ora avviene spessissimo che vi sono delle amministrazioni comunali le quali prendono a pretesto l'articolo 601 per interdire il passaggio a traverso delle strade pubbliche. Ciò che diventa tanto più grave adesso che la viabilità in Italia, fortunatamente, ha preso un grande incremento.

Quindi, poichè non fa alcun danno, io credo che si possa benissimo aggiungere questa parola *passaggio*, tanto più che con essa noi affermiamo il diritto, la servitù attiva che può avere un proprietario di far passare le sue acque attraverso delle strade. Se il Ministero poi e la Commissione respingono addirittura questo lievissimo emendamento, io non voglio provocare sopra di esso una votazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gerardi.

Gerardi. Mi rincresce di dovermi opporre all'onorevole collega ed amico Di Sant'Onofrio; ma io non potrei accettare l'aggiunta ch'egli ha proposto, perchè mi parrebbe di far cosa che offenda la memoria del Romagnosi. L'espressione *condotta d'acque* è il vero termine tecnico e giuridico, e l'aggiungere la parola *passaggio* sarebbe un pleonasma.

Mi permetto poi d'aggiungere un'altra osservazione. L'onorevole Di Sant'Onofrio parve indotto a fare la sua proposta dal dubbio che, quando l'acquedotto incontra strade comunali, il diritto affermato nella disposizione dell'articolo 598 possa essere infirmato. Questa supposizione mi pare assolutamente lontana dal vero, in quanto che l'esenzione da questa servitù dell'acquedotto è contemplata nel secondo capoverso dell'articolo in questi termini precisi: " Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti. "

Ora è inutile che qui facciamo una dissertazione legale per dimostrare che le ragioni le quali indussero il legislatore ad escludere da codesta servitù questi dati immobili, non concorrono nel caso di strade.